ticolo 3 è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

— sono, per quanto riguarda il risone e il riso semigreggio, di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione dell'articolo 8.

2. In caso di applicazione dell'articolo 5, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Deroghe a tale norma possono tuttavia essere previste secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, atte ad offrire garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 7

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 3 sono fissate una volta alla settimana.

Articolo 8

Nessuna restituzione viene accordata all'esportazione di risone e di riso semigreggio, importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisce prova :

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione ; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 367/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la restituzione alla produzione da accordare al granturco utilizzato dall'industria per la fabbricazione di semole e se-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

molini destinati all'industria della birra e alle rotture di riso destinate a tale industria deve essere fissata ad un livello che permetta di raggiungere un equilibrio tra i prezzi di approvvigionamento dell'industria della birra in amido di granturco, da un lato, e in semole e semolini di granturco e rotture di riso, dall'altro ; che tale scopo sarà raggiunto fissando la restituzione per il granturco destinato alla fabbricazione di semole e semolini allo stesso livello della restituzione per il granturco destinato alla fabbricazione dell'amido e fissando la restituzione per le rotture di riso ad un livello tale che il prezzo di questo prodotto sia portato per l'industria della birra a 8,30 unità di conto per 100 chilogrammi ; che, tenuto conto della congiuntura attuale sul mercato mondiale delle rotture di riso, è tuttavia opportuno prevedere che la restituzione per questo prodotto sia limitata quando i prezzi sul mercato rimangono elevati, in modo da impedire importazioni ad un prezzo inferiore al livello mondiale e da evitare che l'onere finanziario derivante dalla restituzione alla produzione divenga eccessivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per il granturco utilizzato dall'industria per la fabbricazione di semole e semolini destinati all'industria della birra, uguale alla restituzione accordata, alla stessa data, al granturco destinato alla fabbricazione di amido.

2. Gli Stati membri accordano per le rotture di riso utilizzate dall'industria della birra una restituzione alla produzione uguale alla differenza, per 100 chilogrammi, tra il prezzo d'entrata delle rotture e 8,30 unità di conto. Tuttavia, se il prezzo cif è superiore a 8,30 unità di conto, la restituzione alla produzione è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif delle rotture.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché le restituzioni di cui all'articolo 1 siano limitate alle quantità di semole e semolini di granturco e alle quantità di rotture di riso effettivamente utilizzate dall'industria della birra nella Comunità.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento saranno stabilite, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Alla stessa data è abrogato il regolamento n. 138/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa la restituzione alla produzione per le semole e i semolini di granturco utilizzati nell'industria della birra (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 368/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa, per la campagna 1967/1968, le maggiorazioni mensili dei prezzi del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

(1) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2404/67.

(2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.